

SENT. N. 1205/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

661/09
9803
1459

composta dai Signori magistrati:

Dott. Silvia Rita Fabrizio

Dott. De Filippis Giancarlo

Dott. Augusta Massima Cucina

riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 461/2009 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 24.05.2016 e vertente

TRA

[REDACTED]
elettivamente domiciliato in Sassa (AQ) 67018 Via Duca degli Abruzzi n.8 presso lo studio dell'Avv. Paolo Mazzotta, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Walter Putaturo e Mario D'Angelo, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello;

APPELLANTE

E

COLABETON S.R.L.

in persona del l.r. Cav. Carlo Colaiacovo, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'Avv. Vincenzo Colaiacovo, elettivamente domiciliato in L'Aquila, P.zza Matteotti, 1 presso lo studio dell'Avv. Enrica Isidori

APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE

E

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

in persona del suo l.r.p.t. Sig. Versari Mauro, rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale, dagli Avv.ti Angelo Iannaccone (Foro di Milano) e Ettore De Paulis (Foro di L'Aquila), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in L'Aquila, Via del Ciliegio, n.4

APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE

E ANCORA

APPELLATO CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'appellante chiede che la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenuto escluso il concorso di colpa di [REDACTED] e riconoscendo la responsabilità integrale dei convenuti anche per la residua parte negata in primo grado, condanni questi ultimi al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 17.864,15 pari al residuo 20% del risarcimento del danno biologico e morale, secondo le imputazioni e la quantificazione già determinata nella sentenza

impugnata, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata sino al saldo.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.

L'appellata Colabeton S.r.l. conclude chiedendo il rigetto dell'appello proposto da [redacted] e proponendo appello incidentale con il quale ultimo, in riforma dell'impugnata sentenza, chiede: 1) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento per l'incidente avvenuto in Bussi Sul Tirino il 31 luglio 1991; 2) in subordine, rigettare la domanda di risarcimento avanzata dal [redacted] nei confronti di Colabeton S.r.l.; 3) ridurre comunque la quantificazione dell'eventuale risarcimento dovuto; 4) condannare la Axa S.p.A. al pagamento delle spese di primo e secondo grado in favore della Colabeton S.r.l. Vinte le spese nei confronti dell'appellante principale e degli appellati/appellanti incidentali del presente grado di giudizio.

L'appellata AXA Assicurazioni S.p.A. conclude chiedendo, in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 29/2006 del Tribunale di Pescara – Sezione distaccata di San Valentino, che vengano respinte le domande tutte avanzate dalla Colabeton s.r.l. nei confronti della Axa S.p.a. e per l'effetto venga condannata la Colabeton s.r.l. a restituire ad Axa s.p.a. quanto da quest'ultima pagato in adempimento della sentenza di primo grado pari ad € 144.928,03 oltre rivalutazione ed interessi dal pagamento all'effettivo rimborso; in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale chiede che venga dichiarata infondata e quindi respinta la domanda di [redacted] nei confronti di Colabeton s.r.l. e per l'effetto venga respinta la domanda di manleva e garanzia di quest'ultima nei confronti di Axa S.p.A. con condanna della Colabeton s.r.l. a restituire ad Axa s.p.a. quanto da questa versato in adempimento della sentenza di primo grado; chiede altresì che venga rigettato l'appello di [redacted] e l'appello incidentale proposto da Colabeton s.r.l.; in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale ed in subordine chiede ancora che venga dichiarata la Axa Assicurazioni s.p.a. tenuta limitatamente alla quota del 17% senza alcun vincolo solidale con le compagnie coassicuratrici, con condanna della Colabeton s.r.l. a restituire l'83% di quanto pagato da Axa Ass.ni s.p.a. in adempimento della sentenza di primo grado oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria, in ogni caso, delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

L'appellato [redacted] rimane contumace anche in appello.

OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, sezione distaccata di San Valentino in A.C., n. 29/2008, depositata in Cancelleria il 30.05.2008.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara, sezione distaccata di San Valentino, innanzitutto respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute per essere stato, l'atto introduttivo del giudizio, notificato (a maggio 2001) entro i cinque anni previsti dall'art. 2947, 1° comma, c.c. dovendo intendersi come data iniziale per il decorso del termine di prescrizione la data in cui il giudice penale (chiamato a decidere per il reato di cui agli artt. 590/583 nn.1 e 2 c.p.) aveva pronunciato sentenza dibattimentale di non doversi procedere (a giugno 1996). Aggiungeva che erano state prodotte in giudizio da parte attrice diverse richieste risarcitorie pervenute con racc.te u/r alla Colabeton s.r.l., al [redacted] ed alla compagnia di assicurazione. La prima di queste, di aprile 1995 era pervenuta entro i cinque anni dall'incidente del 31.07.1991.

Nel merito, il giudice di primo grado accertava le modalità dell'incidente occorso all'attore anche attraverso l'esame dei testi escussi in giudizio ed attribuiva la responsabilità del medesimo al [redacted] dipendente della Colabeton s.r.l., che, mentre era alla guida di una betoniera all'interno di un

cantiere allestito nella proprietà di tale [redacted] aveva perso il controllo della pompa della macchina in fase di esecuzione delle operazioni di pompaggio ed aveva causato l'incidente alla persona del [redacted]. Il [redacted] - sosteneva il Giudicante - non aveva rispettato le fondamentali norme di prudenza e di diligenza nell'utilizzo della betoniera, "venendo le operazioni di pompaggio incautamente eseguite senza premunirsi per la salvaguardia e la sicurezza delle persone presenti nel cantiere ed anzi a stretto contatto del personale impegnato in loco".

Nessuna prova veniva d'altro canto fornita dalla Colabeton s.r.l. circa la improvvisa, non prevedibile, presenza dell'attore sul luogo dell'incidente, a causare, essa da sola, il sinistro in questione. Certo è - rilevava il Giudicante - che anche il danneggiato non poteva essere considerato esente da colpa, considerato che "avrebbe potuto diligentemente distanziarsi dalla macchina o assumere provvidenze utili". Così argomentando il Giudice stabiliva un apporto causale dell'attore nel determinismo dell'incidente nella misura del 20%.

Del fatto dannoso del [redacted] doveva ovviamente comunque rispondere la Colabeton s.r.l. in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2048 c.c..

Per quanto concerne il *quantum*, il Tribunale di Pescara, sezione distaccata di San Valentino, non ravvisava ragioni per discostarsi dalle indicazioni fornite dal CTU, ritenute fondate su congrue valutazioni medico-legali e comunque accettate dalle parti costituite.

Il giudice determinava pertanto l'importo totale dei danni risarcibili nella misura di complessivi € 89.320,72 - il 20% = € 71.456,576, condannando i convenuti in solido tra loro al pagamento di tale somma oltre agli interessi dall'incidente al saldo sulla somma devalutata ed a mano a mano rivalutata.

La condanna veniva estesa anche alle spese legali (€ 9.369,70) ed alle spese per la CTU. Respingeva altresì perché 'evidentemente' infondate le eccezioni della Axa S.p.A. sollevate, sia, per presunta inapplicabilità delle condizioni di polizza, sia, per l'applicazione dell'art. 1911 c.c. che avrebbe limitato il risarcimento del danno, in caso di coassicurazione, nei limiti della quota. Accoglieva infine la domanda di rivalsa della Colabeton s.r.l. condannando la Axa Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne la Colabeton di ogni somma da questa dovuta nei confronti dell'attore, ivi comprese le spese di giudizio.

Nel proporre appello, [redacted] censurava la decisione del giudice di primo grado per avere quest'ultimo, pur accogliendo la domanda di risarcimento danni e pur riconoscendo la responsabilità dei convenuti [redacted] e Colabeton S.r.l., applicato, con una motivazione semplicistica, a carico del [redacted] il concorso, seppur minimo e residuale, di responsabilità del 20% nella causazione dell'evento. Per l'appellante nessuna corresponsabilità poteva essere attribuita alla sua persona in quanto egli si trovava, al momento dell'incidente, nell'unico posto dove doveva stare, ossia nelle vicinanze dello scarico, in uno spazio piccolo, in quanto il suo compito era quello di eseguire la staggiatura della malta cementizia che veniva scaricata dalla betoniera. Tali circostanze erano emerse nel corso dell'istruttoria, mentre la presunta responsabilità del danneggiato non era minimamente emersa in giudizio. Da qui - sosteneva l'appellante - una decisione sul punto non supportata da prove e priva di sufficiente motivazione. Il [redacted] aderiva comunque pienamente, e senza riserve, alla quantificazione complessiva affermata dal giudice nella sentenza di primo grado e corrispondente alla determinazione del CTU. Concludeva come in epigrafe.

La Colabeton s.r.l., nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale per non avere il giudice di primo grado valutato attentamente la problematica della prescrizione; per avere accertato la responsabilità del [redacted] e quindi della Colabeton s.r.l., nell'incidente *de quo* senza il preventivo accertamento della negligenza del convenuto, nell'esecuzione delle proprie mansioni; per avere, in sede di quantificazione del danno, liquidato, sia, il danno morale che quello biologico, pervenendo ad una illegittima duplicazione delle voci di danno; per avere immotivatamente compensato le spese tra la Colabeton s.r.l. e la Axa s.p.a.

La Axa Assicurazioni s.p.a., nel costituirsi in giudizio, censurava la decisione del giudice di primo grado per avere quest'ultimo tenuto conto, nella ricostruzione dei fatti, della versione favorevole alla Colabeton fornita da quest'ultima solo in un secondo momento; per avere erroneamente dichiarato operativa la copertura assicurativa invocata da Colabeton s.r.l.; per avere condannato ingiustamente la Axa s.p.a a garantire l'assicurata Colabeton s.r.l. per l'intero importo dovuto all'attore a titolo di risarcimento e non per il 17% convenuto dalle parti in quanto coassicuratrice; per avere ritenuto comunque responsabile per l'80% la Colabeton s.r.l. per il fatto illecito occorso al Pento e quest'ultimo solo per il 20%.

Le numerose domande ed eccezioni sollevate dalle parti richiedono la trattazione delle stesse secondo un ordine logico.

Per quanto concerne la preliminare questione della prescrizione la Corte precisa quanto segue.

Dato per non contestato in appello il termine di prescrizione di cinque anni previsto, per il caso di specie, dall'art. 2947, 1° co., la censura mossa dalla Colabeton s.r.l. alla decisione in punto di prescrizione espressa dal giudice di primo grado riguarda l'applicazione del secondo comma della predetta norma.

L'art. 2947 c.c., al 3° comma, stabilisce che *"se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile"*.

Pur essendo il contenuto della disposizione raccolto in un unico comma, il tenore della norma appare alla Corte chiaro ed inequivoco per essere, la seconda parte della stessa, introdotta dalla locuzione *"tuttavia"*. Nel caso pertanto di intervenuta sentenza penale irrevocabile, è indubbio che il *dies a quo* da cui far decorrere la prescrizione in sede civilistica debba essere considerato proprio quello della sentenza.

Nel caso di specie l'incidente si è verificato il 31.07.1991 ed in data 05.06.1996 è stata pronunciata sentenza penale di non doversi procedere per il reato di cui agli artt. 583 e 590, nn.1 e 2 c.p..

Chiarisce il punto la Corte di Cassazione con sentenza successiva a quella citata da controparte: *"Dal disposto del 3° comma dell'art. 2947 c.c. emerge, per l'ipotesi in cui il fatto causativo del credito costituisce anche reato, il regime giuridico secondo cui si applica il termine prescrizione più lungo: quello della prescrizione penale (...) se è di durata maggiore, per evitare di estinguere un reato entro un termine e le conseguenze civilistiche entro un altro. Quando, tuttavia, il reato si estingue per una ragione diversa dalla prescrizione, viene meno la predetta ragione e si applica il termine civilistico, omogeneo alla natura della controversia, ma il suo dies a quo, in considerazione della natura ontologica del fatto causativo (che resta, ad onta della estinzione, quella di reato), è il momento nel quale si è estinto il reato stesso, ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza che lo ha accertato o ha pronunciato i suoi effetti"* (Cass. Civ. n. 530/2002)

Ciò detto e chiarito, appare alla Corte altresì infondata l'eccezione di prescrizione basata sull'inidoneità ed inefficacia, delle richieste risarcitorie trasmesse dal legale del [REDACTED], a porre la Colabeton s.r.l. in mora.

Le richieste risarcitorie presenti in atti ed inviate dal legale del creditore hanno piena valenza giuridica.

Nel caso infatti in cui un cliente si rivolga ad un legale per formulare una intimazione di pagamento, non occorre che la procura conferita sia ufficializzata attraverso un vero e proprio mandato alle liti (richiesto invece dall'art. 83 c.p.c. nel caso di compimento di atti processuali in senso stretto). Da ciò ne consegue che il legale chiamato dal cliente a provvedere al recupero di un proprio credito ha la piena legittimazione ad agire in nome e per conto del suo assistito.

La giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica e consolidata sul punto: anche se l'atto di costituzione in mora – idoneo ai fini dell'interruzione della prescrizione – richiede la forma scritta, tuttavia analoga formalità non è imposta per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall'art. 1324 cod. civ. alla disciplina propria dei contratti per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Pertanto, l'esistenza di un potere rappresentativo a detti fini può essere provato con ogni mezzo di prova e, quindi, anche mediante presunzioni. (Cass., sezione lavoro, sentenza n. 20184 dell'08.10.2015, a conferma di Cass. 16 aprile 2007 n. 9146 e Cass. 9 maggio 2012 n. 7097).

Dunque, la Cassazione ha chiarito che per far discendere gli effetti interruttivi della prescrizione da una lettera sottoscritta da un legale non occorre dare prova, per iscritto, della procura. Il che ovviamente, non vuol dire che la procura non debba esserci, ma solo che essa può anche risultare da comportamenti concludenti o sulla base di presunzioni.

Nel caso di specie vi è una raccomandata prot. n.413/1991 prodotta dall'attore in primo grado (doc.19) a firma dell'Avv. Putaturo, legale del [REDACTED], ed indirizzata alla Colabeton, alla compagnia di assicurazioni ed al [REDACTED] in cui, dietro conferimento di specifico mandato, veniva sporta, nell'immediato, denuncia per il sinistro *de quo*. A questa lettera ne hanno fatto seguito altre (tutte prodotte dall'attore) mai contestate in punto di rappresentanza.

Nel merito la Corte precisa quanto segue.

L'appellante principale [REDACTED] lamenta un'ingiustificata riduzione del *quantum* riconosciuto dovuto dal Giudicante in virtù di una corresponsabilità dell'attore nell'incidente *de quo*. Dal canto suo la Colabeton s.r.l. (ed anche la Axa s.p.a.) lamenta un'ingiustificata attribuzione di responsabilità in capo al [REDACTED] (responsabilità non precipuamente individuata dal Giudice) per avere agito senza la dovuta cautela.

La dinamica del sinistro appare alla Corte sufficientemente definita dall'istruttoria espletata e chiarisce da sola i termini della vicenda.

Nell'interrogatorio formale reso dal [REDACTED] quest'ultimo ha confermato che il mezzo su cui si trovava in data 31.07.1991 era una "pompa" di calcestruzzo collegata con una betoniera che scaricava cemento e che il [REDACTED] al momento dell'incidente, stava lavorando all'interno del cantiere nella proprietà di tale [REDACTED]. Il [REDACTED] ha dichiarato che stava effettuando "operazioni di scarico del cemento e di convogliamento attraverso la pompa che superava il fabbricato, passandoci sopra, ed il lavoro di scarico si svolgeva nella parte retrostante dove stavano lavorando tutti gli operai". Il tubo, sempre per come riferito dal [REDACTED] a causa della pressione del cemento (e non dell'acqua) si era trasformato in una frusta gigante incontrollata ed era andato a colpire violentemente al capo il Pento procurandogli traumi e lesioni.

Nessuna contestazione sull'evento lesivo.

Le contestazioni oggetto degli appelli incidentali riguardano:

- 1) l'attribuzione della responsabilità dell'evento lesivo;
- 2) la tipologia di responsabilità (ovvero se ex art. 2043 c.c., ex art.2050 c.c. o ex art. 2051 c.c.);
- 3) l'individuazione dell'attività precisa svolta dal [REDACTED] al momento del sinistro.

Dallo studio dell'interrogatorio formale anche del [REDACTED] e delle testimonianze rese in giudizio la Corte ritiene che la responsabilità per l'infortunio occorso al [REDACTED] sia da addebitare nella percentuale del 100% al [REDACTED] e dunque alla Colabeton s.r.l. ex art. 2049 c.c..

"E' un dato emergente dall'istruttoria, ed incontestato – scrive il Giudicante – che nell'occorso il movimento incontrollato ed improvviso del tubo della betoniera colpiva violentemente il Pento. Precisa in proposito il Papile: 'Posso riferire che il tubo, a causa della pressione del cemento...si

trasformava in una frusta gigante incontrollata che colpiva violentemente al capo [redacted] procurandogli traumi e lesioni. [redacted] è caduto a terra...Mi ricordo anche che era privo di sensi".

Le modalità con cui è avvenuto l'incidente, così come emerse dagli interrogatori formali del danneggiante e del danneggiato nonché dalle testimonianze rese in giudizio, sono indicative inequivocabilmente del mancato rispetto da parte del [redacted] delle fondamentali norme di prudenza e diligenza nell'utilizzo della betoniera, essendo state effettuate le operazioni di pompaggio del cemento senza premunirsi per la salvaguardia e la sicurezza delle persone presenti in cantiere ed anzi a stretto contatto del personale ivi impegnato.

Accertata ex art.2043 c.c. la responsabilità del [redacted] (non compare in citazione alcuna indicazione specifica di norme di legge e dal tenore testuale dell'atto di citazione si rileva il richiamo generico alla disposizione dell'illecito aquilano); accertata pertanto, per effetto, incontestato, dell'art.2048 c.c., la responsabilità della Colabeton s.r.l.; resta da motivare la mancata adesione della Corte all'imputazione, fatta dal Giudicante, di un 20% di responsabilità in capo all'attore.

La Corte non concorda sulla tesi sostenuta dal Giudicante della corresponsabilità del [redacted] in virtù della mancata attenzione prestata da quest'ultimo durante la sua attività lavorativa. Le testimonianze rese in giudizio (si veda addirittura l'interrogatorio formale reso dal convenuto [redacted] hanno accertato che lo spazio di manovra in cui operavano i lavoratori, tra cui il [redacted] durante la staggiatura della malta cementizia che veniva scaricata dalla betoniera, era di circa 10 mq. E' evidente che nessun margine di manovra avrebbe potuto avere il [redacted] quand'anche, prestando la invocata dovuta attenzione, si fosse accorto del pericolo imminente ed avesse deciso di spostarsi.

L'unico elemento che avrebbe potuto, a parere della Corte, eventualmente giustificare la percentuale, seppure minima, di corresponsabilità attribuita in primo grado al [redacted] riguarda la accertata mancanza del casco di protezione sul capo del danneggiato al momento del sinistro.

Ma lo studio della CTU ha evidenziato lesioni frontali sul volto del [redacted] e laterali sul capo del medesimo (*"trauma cranico contusivo, trauma distorsivo del rachide cervicale, avulsione del laterale sup. di sx, frattura dell'incisivo superiore di sx, frattura sottogengivale del canino sup. di sx"* come danni diretti) la cui localizzazione porta la Corte a ritenere che qualunque normale casco da cantiere fosse stato indossato dall'attore al momento dell'infortunio non si sarebbero potuti evitare i danni subiti.

Ciò detto e precisato in tema di responsabilità, la Corte ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dalla quantificazione complessiva del danno effettuata dal Giudice di primo grado sulla base della CTU e dei criteri tabellari di cui alle tabelle milanesi.

Per quanto riguarda l'eccezione sollevata dalla Colabeton s.r.l. in merito ad una avvenuta illegittima duplicazione delle voci di danno per avere il giudice liquidato sia, il danno morale che quello biologico, la Corte ritiene che essa non abbia fondamento.

La Corte di Cassazione ha infatti ribadito con la *Sentenza 30 luglio 2015, n. 16197*, che il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato autonomamente, non solo in forza di quanto normativamente stabilito dall'art. 5, D.P.R. del 3 marzo 2009, n. 37, ma in ragione della differenza ontologica fra le due voci di danno, che corrispondono a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo: il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.

Se si considera poi che la normativa sopra cit. prevede un calcolo del danno morale, in aggiunta al biologico, valutando caso per caso e tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico, si deve ritenere corretta la misura calcolata dal Giudice di primo grado con riferimento alle due voci di danno sopra individuate.

Per quanto concerne la censura della Axa Assicurazioni S.p.A. alla decisione *de qua* per avere il Giudicante erroneamente ed ingiustamente condannato la Axa s.p.a a garantire l'assicurata Colabeton s.r.l. per l'intero importo dovuto all'attore a titolo di risarcimento e non per il 17% convenuto dalle parti in quanto coassicuratrice, la Corte ritiene che tale censura debba essere accolta.

L'art. 1911 c.c., in tema di coassicurazione, recita testualmente: *"Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori"*.

La coassicurazione ricorre dunque quando uno stesso rischio viene assunto con le medesime modalità e per lo stesso tempo da più coassicuratori che ripartiscono tra loro la quota di rischi e la relativa quota dell'indennità. Ciò avviene, precisa la Corte Suprema, senza vincolo solidale tra loro, con l'effetto di dare vita a separati rapporti assicurativi, in ordine ai quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto, salvo che gli assicuratori demandino ad uno solo fra essi (c.d. clausola di delega) la conclusione e la successiva gestione del contratto che apparirà così formalmente unico. Questa clausola però, come precisato già in Cass. Civ. n. 5673/1990, *"non elimina la caratteristica saliente della coassicurazione, e cioè l'assunzione pro quota di pagare l'indennità, né conferisce - salvo patto contrario - la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori, con la conseguenza che l'assicuratore delegato... non può essere convenuto in giudizio per l'intero pagamento dell'indennità..."*. Ed ancora: *"L'effetto della clausola di delega è solo quello di conferire all'assicuratore un potere di rappresentanza. Conseguenza che l'assicuratore delegato nel sottoscrivere come tale un contratto di coassicurazione in nome degli assicuratori deleganti o nel sottoscrivere insieme agli altri assicuratori un contratto di assicurazione che lo indichi come delegato non si obbliga verso il contraente e l'assicurato a pagare l'intera indennità, essendo egli tenuto nei limiti della quota di sua pertinenza"* (Cass. Civ. n. 1712/2000; n.4799/2001).

La più recente giurisprudenza conferma tali assunti.

Si veda a questo proposito la recentissima: Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 17 ottobre 2016, n. 20934: *"Questa Corte ha più volte enunciato il principio (...) secondo il quale "in materia di coassicurazione, la 'clausola di delega' (o 'di guida') - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo non fa venir meno, anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, la caratteristica saliente della coassicurazione, consistente nell'assunzione 'pro quota' dell'obbligo di pagare l'indennità". (tra le altre, Cass., 28 gennaio 2005, n.1754; analogamente: Cass., 19 maggio 2004, n.9469; Cass., 28 agosto 2000, n.11228; Cass., 5 agosto 1993, n.8551)"*.

Nel caso di specie, a parte la gestione della polizza (recesso, sinistri, disdetta ed esazione dei premi) per la quale l'art. 6 delle condizioni speciali della polizza (fascicolo di primo grado della Axa s.p.a.) prevede il ricorso alla società delegataria, non vi è prova in atti di un'investitura espressa della Axa Assicurazioni S.p.A. della rappresentanza, anche processuale, delle altre coassicurazioni, né di un patto scritto che obblighi - al di fuori della normativa espressa - il delegatario al pagamento dell'intera indennità.

Al contrario, dai documenti depositati in primo grado dalla stessa Colabeton s.r.l. e dalle specifiche di cui al predetto art. 6 delle condizioni speciali, si rileva l'indicazione precisa della ripartizione

degli oneri dei coassicuratori in percentuale fissa, pari quest'ultima, per quel che ci occupa in questa sede, per la Axa Assicurazioni S.p.A. (ex L'Abeille s.p.a.), al 17%.

Non appare pertanto condivisibile la valutazione effettuata sul punto dal giudice di primo grado ritenendo la Corte corretta, al contrario, la limitazione al 17% dell'intera indennità dovuta al [REDACTED]

A fronte della prova, contenuta al doc. 1 fascicolo di secondo grado della Axa Assicurazioni S.p.A., dell'avvenuto pagamento da parte di quest'ultima al [REDACTED] in adempimento della sentenza di primo grado, della complessiva somma di euro 144.928,03; a fronte altresì della espressa domanda (subordinata) della Axa S.p.A. nei confronti della Colabeton s.r.l. di restituzione dell'83% dell'indennità totale versata; a fronte di ciò, la Corte ritiene di dover accogliere il terzo motivo di appello incidentale proposto dalla terza chiamata in causa Axa s.p.a..

Per quanto concerne la domanda della Axa Assicurazione spa di inapplicabilità comunque al caso di specie della copertura assicurativa in ragione delle modalità in cui sarebbe avvenuto il sinistro in oggetto, la Corte rileva che dalla lettura delle condizioni di polizza non emerge alcuna esclusione dalla assicurazione del rischio in oggetto.

Se la betoniera avesse scaricato al momento del sinistro cemento o, prima del nuovo scarico, avesse scaricato acqua per la pulitura, non ha per la Corte alcun rilievo, e questo non solo si fini dell'individuazione della responsabilità in capo al [REDACTED] per negligenza, imprudenza ed imperizia (anche l'inserimento, non sufficientemente provato, di un sasso all'interno del tubo avrebbe dovuto indurre il [REDACTED] all'istante, se prestata la dovuta attenzione, ad interrompere l'erogazione del materiale) ma anche al fine di capire se vi fosse o meno la copertura assicurativa.

E' evidente infatti che, quand'anche non si volesse dare credito alle specificazioni effettuate sul punto dai testi in sede di istruttoria, le operazioni di lavaggio (dalle quali la Axa spa vorrebbe far discendere l'esclusione della copertura assicurativa) fanno parte inscindibilmente della più complessa operazione di trasporto di materiale; materiale come il cemento, che, appare evidente, in quanto caratterizzato da una 'presa veloce', richiede pertanto necessariamente, prima del nuovo scarico, una pulitura della canalizzazione di scolo.

Per quanto riguarda infine la richiesta di modifica della statuizione del giudice di primo grado in ordine alle spese compensate tra la Colabeton srl e la Axa Assicurazioni spa, la Corte ritiene, alla luce della domanda, da parte di entrambi gli appellanti incidentali, di riforma delle spese del primo grado; alla luce altresì del *decisum* odierno (che deve tenere conto necessariamente dell'intero giudizio e, come sancito dalla Cassazione, deve statuire in modo unitario), che le spese debbano seguire la soccombenza e debbano essere pertanto poste a carico, nel rapporto tra le due società sopra indicate, della Colabeton s.r.l.

Per tutti i motivi sopra esposti, dunque, la Corte ritiene accoglibile l'appello principale del [REDACTED] non accoglibile l'appello incidentale formulato dalla Colabeton s.r.l., accoglibile il terzo motivo di appello formulato dalla Axa Assicurazioni S.p.A..

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, con parziale compensazione, tra convenuti e chiamata in causa, in favore dei primi stante il rigetto di alcuni motivi di appello incidentale formulati dalla Axa S.p.A..

P.Q.M.

la Corte, definitivamente decidendo la causa in epigrafe descritta, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:


- 1) accoglie l'appello principale e, dichiarando responsabili al 100% dell'infortunio *de quo* [redacted] e la Colabeton s.r.l. in solido tra loro, condanna i medesimi al pagamento in favore dell'appellante della ulteriore somma di 17.864,15 euro, oltre interessi legali (dalla data del sinistro per quanto attiene al danno biologico e morale e dalla data dei pagamenti per quanto attiene agli esborsi) fino al saldo sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata sino alla data odierna;
- 2) rigetta l'appello incidentale della Colabeton s.r.l.;
- 3) accoglie il terzo motivo di appello incidentale della Axa Assicurazioni s.p.a. dichiarando quest'ultima tenuta a manlevare la Colabeton s.r.l. per i danni occorsi al [redacted] solo per il 17% e condannando la Colabeton s.r.l. a restituire alla Axa Assicurazioni S.p.A. l'83% dei 144.928,03 euro da questa versati all'attore in esecuzione della sentenza di primo grado.
- 4) Quanto alle spese di giustizia del primo grado, conferma la condanna dei convenuti alle spese in favore di [redacted] secondo la quantificazione effettuata dal Tribunale di Pescara, sezione distaccata di San Valentino, e condanna la Colabeton s.r.l. e [redacted] al pagamento nei confronti della Axa Assicurazioni s.p.a. (terza chiamata in causa) del 60% delle spese del grado liquidate per l'intero in 7.795,00 euro. Compensato il restante 40%.
Quanto alle spese di giustizia del secondo grado, condanna i convenuti al pagamento in favore del [redacted] della somma di 3.950,00 euro oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, e condanna la Colabeton s.r.l. e [redacted] al pagamento nei confronti della Axa Assicurazioni S.p.A. del 60% del spese del grado liquidate per l'intero in 3.950,00 euro oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Compensato il restante 40%.

Così deciso in L'Aquila il 08 novembre 2016

Il Cons. Est. Dott. Augusta Massima Cucina



Il Presidente Dott. Silvia Rita Fabrizio



TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN VALENTINO

09 NOV 2016



TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN VALENTINO